



## **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI – STUDENTI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI LINK CAMPUS UNIVERSITY**

### **Articolo 1**

#### **Finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Commissione Paritetica Docenti-Studenti (di seguito anche solo “Commissione) dell’Università degli Studi “Link Campus University” (di seguito anche solo “LCU”) e ne definisce la composizione e gli obiettivi.

### **Articolo 2**

#### **Composizione e durata**

1. La Commissione è composta da:

- a) professori di ruolo, professori aggregati o ricercatori a tempo determinato, nel numero complessivo di 6 (sei), come disciplinato ai sensi e per gli effetti delle norme dello Statuto d’Ateneo. Tali docenti e ricercatori devono svolgere funzioni di rappresentanza per ogni Corso di Studi.
- b) studenti eletti da e fra gli iscritti ai vari Corsi di Laurea di LCU. Gli studenti che compongono la Commissione devono essere in numero equivalente al numero dei professori o ricercatori.

2. Il Consiglio di Amministrazione, all’atto della nomina dei membri della Commissione, prevede l’eventuale nomina di numero 1 (uno) sostituto.

3. La nomina dei docenti e ricercatori che siedono nella Commissione, come precisato al comma 1, lett. a) del presente articolo, deve seguire un criterio di selezione che prescinde dalla afferenza di questi ultimi al corpo docente di riferimento del Corso di Studi, giacché questi possono essere selezionati anche per il solo motivo di svolgere attività didattica presso il corso di studi che rappresentano.

4. La Commissione è nominata dal Consiglio di Amministrazione di LCU e dura in carica per 2 (due) anni accademici. L’incarico di componente della Commissione non può essere cumulato ad altri incarichi accademici e può essere rinnovato una volta sola.

5. Ogni anno la Commissione nomina al suo interno un Coordinatore e un Vice Coordinatore e un Segretario verbalizzante, assicurando che le designazioni avvengano garantendo il rispetto dell’alternanza tra la componente docente e la componente studentesca.

6. In caso di dimissioni di un componente della Commissione, come nel caso di decadenza prima della scadenza dell’incarico, l’Organo informa il Consiglio d’Amministrazione per la nomina di un nuovo componente effettivo o, in caso contrario, essere autorizzato ad usufruire del componente indicato come sostituto nominato nel momento costitutivo. I componenti designati in sostituzione durano in carica per l’arco di tempo rimanente in cui l’Organo svolge le proprie attività e possono essere rinnovati una volta sola.

7. Ad integrazione del comma 4 del presente articolo, costituiscono cause di decadenza dalla carica:

- a) la cessazione delle funzioni per qualsivoglia motivo;
- b) l’assenza non giustificata per numero 3 (tre) riunioni consecutive della Commissione;
- c) il completamento degli studi (per la sola componente studentesca).

8. Per migliorare le attività descritte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del presente Regolamento, il Coordinatore della Commissione può decidere di insediare gruppi di lavoro, al fine di svolgere le attività programmatiche dell'Organo in tempi ridotti ed assicurare maggiore qualità al lavoro richiesto.
9. La partecipazione alle sedute della Commissione non prevede corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

### **Articolo 3 Funzioni**

#### **1. La Commissione:**

- a) svolge attività di monitoraggio dell'Offerta formativa e della qualità della didattica e a tal fine si relaziona con il Presidio di Qualità d'Ateneo e, altresì, con i Consigli dei singoli Corsi di Studio;
- b) monitora il funzionamento delle attività di servizio garantite agli studenti dai docenti e ricercatori, nonché raccoglie le segnalazioni provenienti da questi ultimi al solo fine di evitare che i servizi offerti da LCU non risultino inferiori alle aspettative dei discenti, utenti finali dell'Ateneo;
- c) al solo fine di collaborare con il Presidio di Qualità e il Nucleo di Valutazione, la Commissione provvede a individuare indicatori per misurare la qualità della didattica e dei servizi, come individuati alle lettere a) e b) del presente comma;
- d) esprime parere motivato in merito alla attivazione o soppressione di Corsi di Studio o Corsi di insegnamento che compongono l'Offerta Formativa (di seguito anche solo "OF") d'Ateneo;
- e) esprime un parere motivato su ogni altra questione di sua competenza, come la istituzione, la attivazione, la modifica, la disattivazione e la soppressione dei Corsi di Studio;
- f) accede e prende visione delle schede di valutazione elaborate al termine dei corsi di insegnamento dagli studenti;
- g) redige e approva una Relazione annuale sulla didattica e sul complesso dei servizi forniti agli studenti e la trasmette agli Organi di governo dell'Ateneo, in particolare al Senato Accademico, Presidio di Qualità e Nucleo di Valutazione.

2. La Commissione ha accesso ai dati e alle informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti ed è tenuta a svolgere la sua attività conformandosi alle linee intraprese dal Presidio di Qualità.

### **Articolo 4 Coordinatore, Vice Coordinatore e Segretario**

1. Il Coordinatore rappresenta la Commissione, convoca e dirige le riunioni, ne definisce l'ordine del giorno. Provvede, inoltre, a sottoscrivere i verbali delle sedute che, di volta in volta, devono essere approvati nelle successive sedute dell'Organo – previo invio ai singoli componenti ai fini della conoscenza delle deliberazioni assunte.
2. Il Coordinatore convoca le riunioni della Commissione, divulga l'ordine del giorno avvalendosi del sostegno dell'Ufficio Accademico d'Ateneo, al quale, inoltre, spetta la conservazione della documentazione prodotta dall'Organo: ordine del giorno delle varie sedute, verbali, la relazione annuale della Commissione ed ogni altra documentazione prodotta e protocollata.
3. Il Vice Coordinatore coadiuva il Coordinatore nello svolgimento delle sue funzioni.

#### 4. Il Segretario:

- a) svolge attività di redazione dei verbali delle adunanze;
- b) coadiuva il Coordinatore nell'esercizio di tutte le attività organizzative necessarie per il funzionamento della Commissione.

### **Articolo 5 Norme di funzionamento**

1. La Commissione è convocata dal Coordinatore in via ordinaria almeno nel numero di 3 (tre) volte nel corso dell'anno accademico sulla base di un calendario prestabilito nel corso della prima riunione.
2. La Commissione è convocata in via straordinaria ogni volta che se ne ravvisi la necessità o sia opportuno riunirsi d'urgenza. Tale modalità di convocazione può essere richiesta da almeno un terzo dei componenti. Il Coordinatore è tenuto a convocare la Commissione entro 15 (quindici) giorni dal recepimento della richiesta.
3. La convocazione – sia essa di seduta ordinaria o straordinaria – deve contenere la data e l'orario della seduta, la sede in cui questa si svolgerà e l'ordine del giorno. La convocazione deve pervenire agli indirizzi di posta elettronica istituzionale dei componenti della Commissione almeno cinque giorni prima della seduta. Eventuali integrazioni all'ordine del giorno possono pervenire entro e non oltre il termine massimo di 3 (tre) giorni antecedenti alla data della seduta.
4. Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza dei presenti alle sedute; in caso di parità prevale la votazione espressa dal Coordinatore. Non sono ammesse deleghe al voto.
5. Le proposte di modifica al presente Regolamento devono essere presentate, discusse e votate in apposita riunione della Commissione e devono altresì essere deliberate in via definitiva dal Senato Accademico.

### **Articolo 6 Norme finali**

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si osservano le altre norme giuridiche applicabili e i principi generali dell'Ordinamento universitario.

### **Articolo 7 Norma transitoria**

1. I componenti della Commissione in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento non decadono ma continuano a svolgere le proprie funzioni sino alla data del 31 dicembre 2016.
2. I componenti decaduti o che attualmente versino in situazioni di incompatibilità sono sostituiti con le modalità espresse ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento e restano in carica fino alla data del 31 dicembre 2016.